

ACCORDO

TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA

RELATIVO AL CONTROLLO IN CORSO DI VIAGGIO SULLA TRATTA

VARESE - MENDRISIO

Il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio federale svizzero, in applicazione dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio (Convenzione quadro), firmata a Berna l'11 marzo 1961, hanno deciso di concludere un Accordo relativo al controllo in corso di viaggio sulla tratta Varese – Mendrisio, ed a tal fine hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

1. I controlli italiani e svizzeri possono essere effettuati sui treni in corso di viaggio sul percorso Varese – Mendrisio e viceversa.
2. Il controllo si estende a tutte le persone che varcano il confine sui treni designati ai sensi dell'articolo 4, capoverso 1, compresi i bagagli trasportati.

Art. 2

1. Per gli agenti dello Stato limitrofo, la zona comprende i treni circolanti sul percorso designato all'articolo 1 paragrafo 1, nonché i locali di cui al paragrafo 5 del presente articolo, messi a loro disposizione. Il settore in cui sono eseguiti gli atti ufficiali necessari è considerato zona.
2. Nelle stazioni di Varese e Mendrisio, gli agenti dello Stato limitrofo hanno il diritto di trattenerne, sui marciapiedi o nei locali della stazione messi a loro disposizione a tale scopo, le persone fermate, le merci e i mezzi di prova sequestrati.
3. Le persone fermate, le merci e i mezzi di prova sequestrati possono essere ricondotti nello Stato limitrofo "con uno dei treni successivi circolanti sullo stesso percorso".
4. Gli agenti in servizio fruiscono del trasporto gratuito sul percorso indicato all'articolo 1 paragrafo 1.
5. La Repubblica Italiana mette a disposizione degli agenti svizzeri, per gli adempimenti previsti al paragrafo 2, un locale nella stazione di Varese. Agli stessi fini, la Confederazione Svizzera mette a disposizione degli agenti italiani, un locale nella stazione di Mendrisio.

Art. 3

Per gli effetti di quanto previsto al paragrafo 2 dell'articolo 7 della Convenzione quadro, le operazioni di controllo ai viaggiatori e al loro bagaglio eseguite sui treni si intendono di regola terminate da parte del Paese d'uscita quando gli agenti di detto Paese abbiano terminato il controllo.

Art. 4

1. La Direzione dell'Ufficio delle Dogane di Varese da una parte e la Direzione delle Dogane del IV circondario di Lugano dall'altra regolano di comune accordo le questioni di dettaglio,

d'intesa con le autorità ferroviarie, in particolare quelle relative ai treni sui quali viene effettuato il controllo in corso di viaggio e all'utilizzo delle zone.

2. Gli agenti di grado più elevato in servizio in loco sono autorizzati ad adottare di comune accordo le misure ritenute necessarie al momento o per brevi periodi, specialmente per eliminare le difficoltà che potrebbero sorgere in occasione del controllo; per contro, le decisioni di massima sono sempre concordemente adottate dalle Direzioni o dai Servizi preposti.

Art. 5

1. Il presente Accordo entrerà in vigore al momento della firma.

2. L'Accordo può essere denunciato da ciascuna Parte, con un preavviso di sei mesi che decorrono dalla data di ricevimento della notifica al ricevente e con effetto dal primo giorno del mese successivo.

3. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi, presenti o futuri, derivanti da norme doganali che la Repubblica Italiana deve rispettare quale Stato Membro dell'Unione Europea e Parte contraente in accordi intergovernativi già stipulati o da stipulare con gli altri Stati Membri dell'Unione Europea.

Fatto a Roma, il 14-3-2017

in due originali in lingua italiana.

Per il Governo della Repubblica Italiana
Giuseppe Peleggi

Per il Consiglio federale svizzero
Cristian Bock